

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università relativo al biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 5 febbraio 1997 Prov. P.C.M. 30 dicembre 1996.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993- del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università, di cui all'art. 11 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996-1997 concordato il 3 dicembre 1996, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAI, CIDA, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/FSUR/DIRIGENTI, CIDA/FENDEP/ UNIVERSITÀ.

Publicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1997, n. 51, S.O.S.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.706,53 miliardi, in lire 3.921,35 miliardi ed in lire 4.741,18 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del Settore Stato, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione, come precisato nella citata direttiva del 7 febbraio 1996;

Vista la lettera prot. n. 7651 del 9 dicembre 1996 (pervenuta il 16 dicembre 1996), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro

dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al biennio economico 1996/1997 concordato il 3 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFISAL, CIDA, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/FSUR/DIRIGENTI e CIDA/FENDEP/UNIVERSITÀ.

visto il «Testo concordato» in precedenza indicato;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università, concordato il 3 dicembre 1996, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 dicembre 1996, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593,

relativo al biennio economico 1996-1997 concordato il 3 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CIDA, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CISL/FSUR/DIRIGENTI e CIDA/FENDEP/UNIVERSITÀ.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

A.R.A.N.

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione alla sottoscrizione del CCNL relativo al personale con qualifica dirigenziale del comparto università. Il giorno 5 del mese di febbraio 1996, alle ore 13,00, presso la sede dell'A.R.A.N. in Roma ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.), rappresentata dai componenti del comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria: CGIL - CISL - UIL - *CONFSAL *CISAL - CISNAL - CIDA CONFEDIR - *UNIONQUADRI *USPPI - CISL/FSUR/DIRIGENTI - CIDA/FENDEP/UNIVERSITÀ.

Al termine dei lavori le parti convengono e sottoscrivono il presente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area della dirigenza dell'università per il biennio 1996-1997.

[*] Ammessi con riserva in seguito alla presentazione di ricorso al TAR contro delibere A.R.A.N. n. 9 e 13 febbraio 1996.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle università relativo al biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 5 febbraio 1997

1. Durata e decorrenza del contratto biennale.

1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997.

2. Aumenti della retribuzione base.

1. Lo stipendio tabellare annuo è stabilito, a decorrere dal 1.1.1996, in misura unica per le due ex qualifiche dirigenziali pari a lire 32.977.000 annue lorde, per dodici mensilità.

2. Il trattamento economico stipendiale degli ex dirigenti superiori a decorrere dal 1° gennaio 1996 è così determinato:

a) stipendio tabellare nella misura stabilita dal comma 1;

b) assegno ad personam non riassorbibile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della 13 mensilità, determinato sommando:

- la differenza tra l'importo dello stipendio tabellare della ex qualifica di dirigente superiore stabilito dall'articolo 6 del D.L. n. 123 del 1990¹, convertito nella legge n. 21 del 1991, comprensivo degli aumenti contrattuali relativi al CCNL 1994/1997 (I° biennio economico), lo stipendio tabellare di cui al comma 1, nonché l'incremento di L. 163.000 dal 1/1/1996;

- differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale in godimento e quella della ex qualifica di primo dirigente dopo due anni.

3. La misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell'importo corrispondente a quello spettante all'ex primo dirigente dopo due anni di anzianità nella qualifica.

4. Lo stipendio tabellare annuo della qualifica unica dirigenziale è rideterminato, a decorrere dal 1.11.1996, in lire 36.000.000 annue lorde, per dodici mensilità.

3. Incremento del fondo per il trattamento accessorio.

1. Il «Fondo per la retribuzione accessoria» di cui all'art. 38 del CCNL, è istituito a decorrere dall'1.1.1996 con l'utilizzo delle risorse previste dallo stesso articolo.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato:

a) a decorrere dal 1/1/1996 della quota delle risorse derivanti dall'art. 2, comma 9, della legge n. 550 del 1995;

b) a decorrere dal 1/1/1997 di un importo pari allo 0,80% del monte salari del personale con qualifica dirigenziale dell'anno 1995, al netto degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dal 31 dicembre 1997, a valere sulla competenza 1998, di un importo pari all'1,40% del medesimo monte salari;

c) a decorrere dal 1/1/1997 delle risorse derivanti, per ciascuna Amministrazione, dall'applicazione dell'art. 4.

3. All'ammontare del Fondo di cui ai commi precedenti non concorrono gli importi già corrisposti a titolo di compenso per lavoro straordinario, nonché a titolo di compenso incentivante e a titolo di indennità che specifiche disposizioni finalizzano all'espletamento di particolari funzioni fino alla data di applicazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del CCNL 1994/1997.

4. Risorse aggiuntive.

1. Le Amministrazioni che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo dell'attività e di verifica dei risultati incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell'1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, riferito al personale destinatario del presente contratto. L'incremento potrà avvenire utilizzando le risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito dei migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nel contesto di un impiego più razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalità istituzionali degli Enti.

¹ Il D.L. 25 maggio 1990, n. 123, non è stato convertito in legge, è stato reiterato con il D.L. 24 luglio 1990, n. 200, con il D.L. 22 settembre 1990, n. 264, e con il D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dalle Amministrazioni ad incrementare il fondo di cui all'art. 38 del CCNL 1994/1997.

5. Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni.

1. In applicazione dell'art. 41 del CCNL 1994/1997 ciascuna Amministrazione determina la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il trattamento economico di posizione. Il valore massimo attribuibile alle singole posizioni, nell'ambito delle disponibilità destinate alla retribuzione di posizione, è il seguente:

a) fino ad un massimo di L. 70.000.000 per le posizioni con responsabilità di vertice dell'Amministrazione;

b) fino ad un massimo di L. 45.000.000 per le posizioni che comportano direzione e coordinamento di più uffici o strutture di livello dirigenziale o struttura di particolare complessità ovvero incarichi di studio e ricerca o incarichi ispettivi, implicanti elevata specializzazione o competenza, o incarichi equipollenti;

c) da un minimo di L. 12.000.000 fino ad un massimo di L. 29.000.000 per le altre posizioni riferite sia alla conduzione di unità organizzative o alla responsabilità di specifici progetti, sia a prestazioni di supporto specialistico nell'ambito di strutture.

3. Per l'anno 1996 il valore minimo di posizione di cui al comma 1, lettera c) è stabilito pari a L. 5.800.000.

6. Retribuzione di risultato.

1. Le risorse finanziarie, di cui all'art. 38, comma 3, del CCNL 1994/1997, sono stabilite nella misura del 20% del fondo di cui al medesimo art. 38, comma 1 e sono destinate ogni anno a costituire una componente retributiva di risultato, finalizzata in particolare modo a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti.

2. L'amministrazione attribuisce la retribuzione di risultato ai dirigenti in relazione al livello di impegno richiesto dalla posizione, nonché alla capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni. Tale componente della retribuzione è attribuita al 1° gennaio di ogni anno in relazione alla attività svolta nell'anno precedente.

3. I principali fattori di valutazione, da considerare ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato, variamente combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascuna amministrazione e ponderati per le diverse posizioni dirigenziali, sono:

a) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;

b) capacità di far fronte, pure in via temporanea, a carichi aggiuntivi di lavoro rispetto a quelli di pertinenza del proprio ufficio o struttura;

c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro;

d) capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;

e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale;

f) capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;

g) qualità dell'apporto personale specifico;

h) contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.

5. Le decisioni inerenti l'attribuzione del premio per la particolare qualità della prestazione devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo dirigente o delle Organizzazioni sindacali deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per l'anno 1996.

7. Effetti dei benefici.

Gli incrementi retributivi di cui ai precedenti articoli hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi retributivi hanno effetto, inoltre, sugli altri istituti indicati all'art. 36 del CCNL 1994/1997. Tali effetti sono determinati sulla base delle disposizioni di legge in vigore.

2. Per i dirigenti cessati dal servizio nel corso del 1996, ai fini del trattamento di quiescenza la retribuzione di posizione verrà calcolata a decorrere dal 1.1.1997, con riferimento alla posizione corrispondente al posto occupato al momento della cessazione dal servizio.